

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 1° FEBBRAIO 1951

(84^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione)

« Modificazioni all'articolo 3, lettera *b*, della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica » (N. 1100) :

PRESIDENTE	Pag. 879, 881
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	877, 878, 879, 880
FAZIO	877, 880
TOSELLI, <i>relatore</i>	877, 880
BORROMEIO	877
PANETTI	879
TISSI	880
BUIZZA	880

(Seguito della discussione e approvazione)

« Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena, nella zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e

per il godimento delle agevolazioni fiscali » (N. 1407) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	Pag. 876
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	876

« Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per pronto soccorso » (N. 1275) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	882, 884
ROMANO DOMENICO, <i>relatore</i>	881, 882, 884, 885
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	882

La riunione ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Ceschi, Corbellini, Focaccia, Genco, Mancini, Martini, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Voccoli.

La segreteria del Gruppo comunista comunica, che, per la riunione di oggi, ha sostituito, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, i senatori Ferrari e Meacci rispettivamente con i senatori Musolino e Pucci, che sono presenti.

Assiste altresì il senatore Fazio, a norma dell'articolo 25 del Regolamento.

È presente inoltre l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena, nella zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali » (N. 1407) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato di Genova-Sampierdarena, nella zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi e per il godimento delle agevolazioni fiscali ».

Su questo disegno di legge ho già personalmente riferito in una precedente riunione. La discussione fu allora rinviata, essendosi l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici riservato di esaminare il disegno di legge che aveva necessità di ulteriori chiarificazioni e modificazioni.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. A me sembra che la legge possa essere approvata nel testo trasmesso dalla Commissione della Camera dei deputati, in quanto che il dubbio che era nato sulla difficoltà di una retrodatazione con riferimenti alle esenzioni fiscali previste nella legge 1949 non dovrebbe sussistere in analogia con quanto è stato già concluso per la legge che riguarda il piano regolatore della città di Modena. Infatti, dato che l'articolo 2 di questo disegno di legge fa preciso riferimento al regio decreto-legge 1934, che stabilisce l'esenzione ventinquennale dalla imposta e dalle sovrainposte, comunali e provinciali, per i fabbricati che si costruiscono in sede di applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge stessa, è evidente che questo riferimento non pregiudica l'attuazione più favorevole della legge 1949 che ha carattere più generale. Quindi pregerei la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo già approvato dalla Commissione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli:

Art. 1.

È assegnato un nuovo termine fino al 31 ottobre 1952 per la esecuzione del piano particolareggiato di Genova-Sampierdarena, relativo alla zona compresa tra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, approvato con regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2138.

(È approvato).

Art. 2.

Le costruzioni di cui all'articolo del 9 suddetto regio decreto-legge 4 ottobre 1934, numero 1744, potranno fruire della esenzione ventinquennale dalla imposta e dalle sovrainposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, purchè ultimate entro il 31 ottobre 1952, ferma restando, ad ogni effetto, la decorrenza del ventinquennio dal 7 novembre 1939.

(È approvato).

Art. 3.

Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte già percepite.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Fazio: « Modificazioni all'articolo 2, lettera b, della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica » (N. 1100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Fazio: « Modificazioni all'articolo 2, lettera b) della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In seguito alla decisione della Commissione di discutere il presente disegno di legge prima dell'altro « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » ho fatto pervenire al senatore Fazio un appunto dell'ufficio legislativo del Ministero e mi son permesso di chiedergli, in via amichevole, l'esemplificazione di uno o più casi pratici, per vedere se, dall'esame specifico di essi, si potesse giungere ad una soluzione secondo le norme legislative già vigenti e, se ciò non si mostrasse possibile, far avere dati concreti su cui basare la formulazione delle nuove norme eventualmente da elaborare.

FAZIO. Ho già denunciato al Senato fatti che per me sono moralmente e giuridicamente chiari, fatti che sono già noti alla Commissione e che tuttavia ripeto.

Primo caso. Mi sono incontrato con un montanaro che espatriava. Gli ho domandato il perchè ed egli mi ha risposto che aveva un prato, ma che doveva abbandonarlo, perchè gli avevano tolto quei pochi litri di acqua, che gli provenivano dalla sorgente vicina, necessari per l'irrigazione, in quanto era decaduto dalla concessione e non ne aveva più diritto.

Il secondo fatto è recente ed è noto anche al relatore Toselli: c'era una piccola cooperativa che usava da secoli di una derivazione piccolissima. Più a valle una società ha domandato una concessione per il lavaggio di sabbia. La cooperativa ha potuto usufruire di quella piccolissima derivazione fino al giorno in cui il Genio civile ha stabilito che era decaduta dal diritto. La proroga richiesta dalla cooperativa non è stata accordata ed è stata invece accordata la concessione alla società che ne aveva fatto richiesta per il lavaggio della sabbia.

Ho presentato un progettino di legge che porta delle modificazioni alla legge 11 dicembre 1933: secondo me esso è giuridicamente fondato. Del resto, non si domanda altro che qualche litro di acqua al minuto secondo per irrigazione.

TOSELLI, *relatore*. Si potrebbe ridurre il problema alla sostanza. Quei contadini non hanno potuto eseguire le disposizioni di legge, che sono di difficile attuazione, perchè richie-

dono una documentazione che risale ad un secolo fa.

Il progetto di legge dovrebbe riferirsi alle piccolissime derivazioni lasciando da parte tutto quello che è il contenuto del testo unico del 1933.

Ho avuto la possibilità di prendere contatto con alcuni membri della Commissione e tutti si sarebbero trovati d'accordo nel sottoporre alla nostra Commissione un nuovo testo formulato dal senatore Buizza, di cui do lettura:

Art. 1.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, coloro i quali sono in possesso di una piccolissima derivazione e utilizzazione irrigua non superiore a 100 litri al minuto secondo da almeno un trentennio anteriore alla data della pubblicazione della presente legge.

Saremmo però d'accordo di portare la quantità d'acqua a 50 litri il minuto secondo.

Art. 2.

Il termine fissato dagli articoli 3, prima parte e 5, quarto capoverso, della legge 11 dicembre 1933, n. 1775, per la domanda di riconoscimento e dichiarazione di utenza di acqua pubblica iscritta negli elenchi provinciali, nel caso della piccolissima derivazione di cui al precedente articolo, si intende prorogato fino a 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

BORROMEO. Debbo anzitutto porre una pregiudiziale. Non è possibile che le piccole utenze non siano state tutelate dalla legge del 1933. La difficoltà massima che hanno riscontrato sia il senatore Fazio che gli altri colleghi che si sono occupati di questa questione è quella che concerne soprattutto la documentazione. Infatti, la legge 1933 fa riferimento ad una legge del 1884 che prevedeva un possesso trentennale anteriore al 1884: il che ci porta al 1854. Si dice che alcuni piccoli proprietari non hanno avuto la possibilità pratica di acquisire tutti gli elementi e cioè di avere

la documentazione completa risalente fino al 1854. Bisogna quindi considerare la situazione di costoro e agevolarli. Di qui la ragione dell'articolo 1 che fissa un trentennio, ma lo stabilisce con decorrenza da ora, ossia fa risalire soltanto al 1921 la documentazione, rendendola più facile.

Senonchè qui si parla di un quantitativo di acqua che non è indifferente, poichè, secondo i tecnici, 100 litri possono essere sufficienti per irrigare ben 100 ettari. Ed allora non si tratta più di piccola proprietà e neanche, quindi, di persone che, per ignoranza o impossibilità economica, non siano state in grado di ottenere il riconoscimento di questo loro diritto.

Bisogna, perciò, vedere se possiamo considerare la situazione dei piccolissimi, modestissimi proprietari, i quali, effettivamente, per un complesso di ignoranza, di povertà e impossibilità di fare ricorso a tutte le spese e l'assistenza necessarie in casi come questi, non hanno potuto ottenere nei termini il riconoscimento.

Inoltre, bisogna vedere se il possesso è pacifico. Il senatore Fazio ci ha parlato di quel caso pietoso di colui che ha dovuto abbandonare il terreno avendo perduto il possesso dell'acqua necessaria all'irrigazione. Ma l'acqua viene ormai utilizzata per altro scopo, non possiamo certo ledere i diritti altrui, ormai costituiti e legittimi.

Si dice: se siamo di fronte ad un possesso pacifico, cioè, se non sia intervenuto il possesso di terzi, allora non c'è bisogno di nessuna disposizione.

Vorrei quindi sapere dal Governo se la concessione oggi, nonostante che sia intervenuta decadenza, può essere per legge richiesta; in secondo luogo se, per avere questa concessione, riportandosi alla documentazione precedente, occorre dimostrare il possesso pacifico, quasi centenario, dal 1854.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei anzitutto fare una premessa di carattere quasi personale. Ho l'impressione che il senatore Fazio, appassionato come è di questi problemi, finisca per giudicare la mia posizione quasi una testardaggine nei confronti della sua buona volontà. Tengo a dichiarare che non è così assolutamente. È fuori discussione qualunque aspetto

antipatico, anche per le ragioni di stima e di deferenza che ho per il senatore Fazio.

La questione verte intanto sul problema del riconoscimento. Faccio appello, con tutte le mie modestissime forze giuridiche, ai valorosi giuristi che sono nella Commissione. L'istituto del riconoscimento era un istituto di carattere transitorio che serviva solo a sistemare *ab initio*, in concomitanza con la regolamentazione generale del problema delle acque, alcune posizioni precostituite che erano appunto quelle che potevano dimostrare l'uso di una certa acqua col possesso pacifico centenario.

Ma l'istituto del riconoscimento, sostanzialmente, non differisce dall'istituto della concessione dell'acqua. In definitiva è la stessa cosa: si attribuisce l'acqua ad un richiedente sotto forma di riconoscimento di antico uso o solo in concessione, in conseguenza di quella regolamentazione per cui quest'uso andava in vigore.

Ma le facoltà di uso di quest'acqua non differiscono gran che, perchè si tratta di usare quest'acqua per un determinato scopo. Quindi, tra riconoscimento e concessione, non c'è gran differenza; e, del resto, che l'istituto del riconoscimento fosse un istituto transitorio (e ora non esiste più), lo dimostra il fatto che l'articolo 24 del testo unico stabiliva che le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi dell'articolo 2 della precedente legge, avessero la durata di 30 anni con decorrenza dal 1º febbraio 1917; cioè il 31 dicembre 1947, praticamente, questo istituto del riconoscimento ha cessato di esistere, perchè aveva appunto questo carattere di transitorietà, dovendo sistemare situazioni di fatto e che non si potevano ignorare. Stabilito questo, che è una preclusione al desiderio di discutere ancora del riconoscimento in quanto esso non esiste più, resta il problema di consentire ai piccoli derivatori di acque per uso di irrigazione di poter tranquillamente regolarizzare la loro posizione irregolare.

Il senatore Fazio ha contemplato il caso di una situazione irregolare con la dovuta indulgenza, ritenendo che essa sia non dolosa. Dunque, c'è un utente che utilizza la sua acqua, ma è irregolare, perchè non ha espletato la pratica richiesta per ottenere il riconoscimento. Come lo tuteliamo? I casi sono due:

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 84ª RIUNIONE (1º febbraio 1951)

o quest'acqua è ancora libera, e allora l'utente ha sempre la possibilità di averla, attraverso l'istituto della concessione, o è stata già concessa ad altri, e allora non c'è più niente da fare. Nessuna necessità, dunque, di introdurre nuove norme. Se attualmente si usa di un'acqua per irrigazione, indipendentemente dal fatto che si sia usata dall'anno 1854 in poi, si può, in qualunque momento, fare la regolare domanda di concessione. Quale situazione si può presentare? Quella che ho già detto: o l'acqua è ancora libera e allora non c'è alcuna difficoltà per averla, o, disgraziatamente, è stata già concessa, e allora sarà doloroso, ma non si può ritornare sulla concessione già fatta e l'acqua non può essere attribuita a chi l'usava di fatto. Questa seconda ipotesi mi sembra, però, quanto mai improbabile. Quindi non vedo, sinceramente, quali difficoltà ci siano da superare per poter regolarizzare le utenze che attualmente sono solo di fatto e che non sono ancora regolarizzate. Si tratta solo di fare una domanda, e, se l'acqua non è ancora stata concessa a nessuno, sarà facilmente ottenuta senza necessità di mostrare alcun possesso pacifico. Il fatto che poi esista già un uso di fatto può essere un elemento in più per l'accoglimento della domanda. Si potrebbe obiettare che l'istituto del riconoscimento comportava una procedura più semplice di quello della concessione, in quanto il riconoscimento si otteneva rapidamente ed escludeva eventuali concorrenti. Ma, siccome questo istituto è praticamente finito, non vedo perchè dovremmo preoccuparcene. Si potrebbe, al più, farlo rivivere, trasferendo il trentennio di uso pacifico al trentennio recente, ma non ne vedo la necessità, perchè evidentemente, se un'acqua pubblica è ancora libera, non c'è alcun motivo di negarla a chi già, di fatto, la usa.

Concludendo, non c'è da far niente in via principale, perchè le cose — così come stanno — consentono di ottenere l'acqua se ancora sia libera. Se si vuole arrivare ad ottenerla senza la procedura della concessione e senza correre il rischio di subire pericolose concorrenze, allora occorre un provvedimento che, facendo rivivere l'istituto della concessione e riferendolo a un trentennio più recente, modifichi lo stato della legislazione attuale.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, se la Commissione concordasse con le sue conclusioni, non potrebbe il Ministero impegnarsi a fissare in una circolare l'interpretazione da lei data oggi al testo unico sulle acque pubbliche in questa specifica materia?

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Gli uffici locali non creano alcuna difficoltà; essi si trovano di fronte a una domanda di concessione e non fanno altro che istruirla in base alle norme abituali. È evidente che l'ufficio, nella dannata ipotesi che la domanda fosse in concorrenza con un'altra domanda, inevitabilmente tiene conto del fatto che il primo richiedente è già in possesso pacificamente dell'acqua. Comunque, se la Commissione vuole, io posso anche richiamare l'attenzione degli uffici competenti in proposito.

Se, invece, colui che sta usando l'acqua senza avere alcun titolo nè di concessione nè di riconoscimento, questo utente irregolare di fatto, non è disturbato da nessuno, può capitare il caso in cui l'ufficio del Genio civile o gli organi preposti alla sorveglianza della materia, riscontrando una irregolarità, intervengano; ma ciò non si può nè contestare nè escludere, altrimenti arriveremmo a conclusioni aberranti dal punto di vista legislativo e giudiziario.

Ma anche in questo caso colui che fosse trovato in condizioni irregolari, potrebbe regolarizzare subito la sua posizione presentando domanda di concessione.

PANETTI. Concedendo all'utente di fatto di usufruire della sola procedura normale, lo si pone in realtà in condizioni di inferiorità, perchè, facendo la domanda di concessione, nel periodo istruttorio non mancherà di destare l'attenzione di altri i quali potranno affrettarsi ad avanzare a loro volta altre domande ed, essendo magari dotati di maggiori mezzi, avranno la precedenza. Se trovassimo una formula per cui chi ha un uso pacifico non riconosciuto dalla legge viene considerato con particolare riguardo, dato il diritto che il suo uso antico gli dà, dimodochè la sua domanda verrebbe ad avere in ogni caso un trattamento preferenziale, allora verremmo incontro efficacemente a questa categoria. D'altra parte questa esigenza potrebbe essere accompagnata da una limitazione della portata per non nuo-

cere alle grandi iniziative che utilizzano le forze idriche del Paese.

TISSI. Ritengo preferibile riaprire i termini nei quali poter chiedere il riconoscimento. Altrimenti resterebbe sempre scoperto il problema delle utenze perdute per ignoranza.

BUIZZA. Nel formulare in altra occasione l'emendamento al disegno di legge n. 244, che è stato ripetutamente respinto dall'altra Camera, non abbiamo avuto alcuna intenzione di concedere delle efficacie retroattive. Lo spirito del testo unico del 1933, specie per ciò che riguarda le derivazioni necessarie agli impianti idroelettrici, è quello di fare impianti che diano il massimo sfruttamento possibile con la minima spesa. Ora è avvenuto e avviene, naturalmente, che, attuando l'integrale sfruttamento di un bacino idrografico completo, tutte queste derivazioni vengono assorbite.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo avviene in ogni caso, siano le utenze regolari o irregolari.

BUIZZA. Ma noi andiamo nei prati e vediamo della ruggine e credevamo, almeno per ciò che mi riguarda, di poter arrivare, con questo emendamento, a vedere il verde!

TOSELLI, *relatore*. Richiamo il concetto esposto dal Sottosegretario. Nel momento attuale possiamo sostituire il riconoscimento con la concessione; questo istituto è aperto a tutti, senza necessità di documentazione. In questo caso sarebbero certamente soccombenti i piccoli derivatori, perchè è stabilito che la precedenza va a chi si propone maggiori utilizzazioni. Questo per quanto riguarda l'osservazione del senatore Panetti. Circa l'osservazione del collega Tissi, penso che sarebbe bene riaprire i termini, facendoli decorrere dal trentennio anteriore all'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Lo spirito del provvedimento è quello di non variare tutto il contenuto di una legge che ha mostrato di essere utilissima, ma di eliminare un inconveniente che risale a una vecchia situazione di fatto. I piccolissimi proprietari non possono aver altro che il riconoscimento di un diritto antico. Ora, mi sembra che potremmo accettare questa tesi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho accennato all'eventualità di far rivivere l'istituto del riconoscimento:

debbo dire però che, a questo proposito, la Commissione deve riflettere sulla portata non soltanto giuridica ma anche morale di una riapertura di termini. In sostanza si verrebbe ad avere un'amnistia per tutti gli utenti irregolari e, in linea di principio, non mi pare che ciò possa essere accettato se non per gravi ragioni. Tuttavia, siccome tutte le amnistie lasciano questi dubbi, giudicherà la Commissione se sia il caso o meno di applicarla. Debbo però aggiungere che non è con questo disegno di legge che, comunque, si può risolvere il vero problema sostanziale: è difficile vedere i prati verdi, come vorrebbe il senatore Buizza, semplicemente facendo rivivere l'istituto del riconoscimento.

Posto che venga concessa questa specie di amnistia ed i termini vengano quindi riaperti (con una data finale, che dovrebbe essere ad assai breve scadenza, dato il carattere di sanatoria dell'amnistia), quando, in virtù di questa nuova disposizione, gli attuali utenti irregolari avranno visto riconosciuto il loro diritto all'uso dell'acqua, il loro vantaggio sarà relativo, in quanto limitato soltanto al concorrente attuale che aspiri esclusivamente a quell'acqua per lo stesso uso; infatti, per la norma generale contenuta nella legge sulle acque, il fondamento è la miglior utilizzazione economica dell'acqua, e chi ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto, non per questo non dovrà cedere, in avvenire, a chi abbia fatto richiesta di un'utenza di più vasta portata e di più razionale utilizzazione.

Il vantaggio è assai relativo: tuttavia, se la Commissione desidera concedere l'amnistia di cui abbiamo a lungo parlato, mi offro di elaborare, d'accordo col proponente, un nuovo testo del disegno di legge, che tenga conto degli svolgimenti della discussione e che risponda alle reali esigenze del problema.

FAZIO. La questione si è ingigantita e, se avessi saputo di sollevare tante difficoltà, avrei forse rinunciato a quello che considero un mio dovere. Avevo presentato un emendamento in occasione della legge n. 244. Lo si è respinto. Ora non chiedo altro che una proroga all'istituto del riconoscimento: la legge generale del 1933 disponeva che le dichiarazioni di utenza dovessero essere fatte entro il 31 dicembre 1935....

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma la sanatoria va più in là della richiesta!

PRESIDENTE. Penso che il relatore e il senatore Fazio possano incontrarsi con il Sottosegretario al fine di concordare un nuovo testo del disegno di legge, da presentare in una prossima seduta alla nostra Commissione.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per pronto soccorso » (N. 1275) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso ».

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame prevede l'autorizzazione della complessiva spesa di lire 2 miliardi e 200 milioni, alla quale si farà fronte — ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione — con destinazione di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate di cui all'esercizio finanziario 1950-51.

La spesa suddetta sarà destinata: lire 1.800.000.000 per il ripristino delle opere idrauliche di 2^a e di 3^a categoria danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1949 nel Veneto, in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana; lire 200.000.000 per la concessione di sussidi a privati ed enti pubblici; lire 200 milioni per far fronte — in tutto il territorio della Repubblica — ad interventi di pronto soccorso.

Il disegno di legge prevede: a) il ripristino delle opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria mediante anticipo della spesa da parte dello Stato, salvo il recupero della quota a carico degli interessati (articolo 1); b) la concessione di sussidi nella misura del terzo o della metà

della spesa, secondo che trattasi di provincia o comuni e loro consorzi, per lavori di definitiva riparazione o ricostruzione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitanti; c) la concessione di sussidi nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti e fognature di pertinenza di amministrazioni comunali; d) la concessione di sussidi in ragione del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione di scuole, case comunali ed edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza; e) la concessione, infine, di sussidi in ragione del 40 per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata (articolo 2).

Per snellire la procedura per la concessione di tali sussidi, in deroga alle vigenti norme, si dispone che i sussidi per i lavori di riparazione o ricostruzione di strade provinciali, comunali e consorziali e degli edifici destinati al culto o alla beneficenza sono concessi dai Provveditorati alle opere pubbliche (articolo 3).

A questo proposito vorrei un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario: come mai all'articolo 3 si decentra la concessione dei sussidi per lavori di riparazione o ricostruzione di strade provinciali, comunali e consorziali e degli edifici destinati al culto o alla beneficenza e non si decentra poi la concessione dei sussidi per lavori di riparazione e ricostruzione di fognature? Come mai questa distinzione nella presente legge? Vorrei saperne la ragione.

All'articolo 4, poi, si dispone che i sussidi per i lavori di riparazione o ricostruzione di strade provinciali e comunali, acquedotti e fognature possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti purchè gli interessati ne abbiano data comunicazione agli uffici del Genio civile.

Gli articoli seguenti, fino al decimo contengono norme procedurali per la concessione di sussidi.

La spesa di lire 200 milioni relativa ad interventi di pronto soccorso può essere utilizzata per lavori in tutto il territorio nazionale e i sussidi concernono solo i danni nell'Emilia, nella Toscana e nel Veneto.

A questo proposito proporrei che la Commissione esprimesse al Governo un suo voto perchè sia autorizzata, ripartita, ove occorra,

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 84ª RIUNIONE (1º febbraio 1951)

in diversi esercizi, la spesa occorrente per speciali interventi intesi ad evitare il ripetersi di danni causati dalle alluvioni, mediante costruzione, ove possibile, di canali scolmatori delle piene, ciò che consentirebbe nello stesso tempo una migliore utilizzazione delle acque a scopo irriguo.

Non ho altro da osservare e pregherei la Commissione di approvare il disegno di legge, anche perchè si tratta di opere già eseguite o in corso di esecuzione, con la sola sostituzione all'articolo 1, all'articolo 2, e all'articolo 11 delle parole: «l'esercizio finanziario 1950-51» alle parole «l'esercizio finanziario 1949-50».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In questo momento non sono in condizioni di rispondere alla domanda del senatore Romano. Ove la Commissione credesse, potrei riferire successivamente, ma questo comporterebbe il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Non insisto perchè il chiarimento richiesto non ha un'importanza tale da giustificare un ulteriore ritardo nell'approvazione di questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora agli articoli:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50 per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nel Veneto, in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana, durante l'autunno del 1949, al ripristino delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 168.

All'articolo 1 il relatore propone di sostituire alle parole «l'esercizio finanziario 1949-50» le altre «l'esercizio finanziario 1950-51».

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 con la modifica ora approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 200.000.000 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni di cui al precedente articolo 1:

a) alla concessione di sussidi nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 109, per lavori di definitiva riparazione o ricostruzione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;

b) alla concessione di sussidi nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti e di fognatura, di pertinenza di amministrazioni comunali;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione o abbellimento, di scuole e case comunali nonchè di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649;

d) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilità.

All'articolo 2 il relatore ha proposto la stessa modifica già approvata all'articolo 1.

Pongo ai voti l'articolo 2 con la modifica proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

L'esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo 11 e la concessione dei sussidi di cui alle lettere *a)* e *c)* del precedente articolo 2 sono attribuite alla competenza del Magistrato alle acque e dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

(È approvato).

Art. 4.

I sussidi di cui al precedente articolo 2, lettere *a)* e *b)*, possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento dei danni.

I sussidi di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo 2, possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

In ogni caso i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

(È approvato).

Art. 5.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Le domande di sussidio di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 2 devono essere presentate corredate della perizia dei lavori

da eseguire e del certificato dell'Autorità competente ad attestare la natura e l'appartenenza dell'opera da riparare o ricostruire.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

(È approvato).

Art. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani, di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 2, devono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire nonché del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tal fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio e che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del Comune.

(È approvato).

Art. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando la Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

(È approvato).

Art. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, cia-

scun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

(È approvato).

Art. 10.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 7, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

L'ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

(È approvato).

Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni, in aggiunta a quella di lire 640.000.000 di cui all'articolo 2, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Propongo di sostituire alle parole: «in aggiunta a quella di lire 640.000.000 di cui all'articolo 2, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785», le altre: «in aggiunta a quella di lire un miliardo di cui all'articolo 2, n. 3, della legge 15 luglio 1950, n. 576». Propongo inoltre di sostituire a «esercizio 1949-50» le parole «esercizio 1950-51».

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti proposti dal relatore.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'articolo 11 con le modificazioni testè apportate.

(È approvato).

Art. 12.

Per gli effetti dell'articolo 81, 4° comma, della Costituzione della Repubblica italiana, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Propongo di sostituire il testo proposto dell'articolo 12 con il seguente: «Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 84^a RIUNIONE (1° febbraio 1951)

di cui alla legge concernente lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento) ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Propongo la soppressione dell'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Propongo il seguente ordine del giorno: « La 7^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge: " Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200.000.000 per i lavori di pronto soccorso " (1275), fa voti al Governo perchè sia autorizzata, ripartita, ove occorra, in diversi esercizi, la spesa occorrente per speciali interventi intesi ad evitare il ripetersi di danni causati dalle alluvioni, mediante costruzione, ove possibile, di canali scolmatori delle piene, ciò che consentirebbe nello stesso tempo una migliore utilizzazione delle acque a scopo irriguo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,40.